

Legge regionale 03 novembre 1979, n.53

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

ARTICOLO 1

La Regione Toscana, tenuti presenti i principi ed i criteri stabiliti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, persegue il fine della massima utilizzazione delle risorse dell'agricoltura, favorendo il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai fini anche della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.

ARTICOLO 2

La determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione produttiva, e' effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Alla deliberazione di cui sopra, chiunque vi abbia interesse, puo' presentare le proprie osservazioni, da inoltrare al Presidente della Regione tramite gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma precedente, comunque non inferiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulle osservazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 4-8-1978, n. 440, delibera in via definitiva il Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 3

I Comuni eseguono, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il censimento e la classificazione delle terre incolte o abbandonate; provvedono altresì agli aggiornamenti annuali degli elenchi relativi.

Per il censimento e gli aggiornamenti annuali di cui al comma precedente, i Comuni si avvalgono di una Commissione costituita ai sensi del successivo art. 7.

Gli elenchi dei terreni censiti, deliberati dal Comune dovranno essere esposti per 30 giorni all'Albo comunale, inviati alle Organizzazioni sindacali, cooperative e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale e comunicati

ai proprietari inseriti negli elenchi medesimi.

I proprietari e gli aventi diritto inclusi negli elenchi, le Organizzazioni sindacali, cooperative e professionali agricole possono, con istanza rivolta al Sindaco, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi di cui al comma precedente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo comunale.

Le Organizzazioni sindacali, professionali e cooperative possono altresì chiedere, entro i termini di cui al comma precedente, l'aggiunta di terreni non indicati nei suddetti elenchi. Analoga facoltà è concessa a chiunque ritenga che i suoi terreni debbano essere inclusi negli stessi elenchi.

La richiesta di cancellazione o inclusione di terreni dovrà essere corredata di opportuna documentazione.

Il Comune delibera, entro i successivi 30 giorni, sulle istanze di cui ai precedenti IV e V comma.

Il Comune delibera in via definitiva l'approvazione degli elenchi stessi che dovranno essere pubblicati all'Albo comunale.

Ai proprietari e agli aventi diritto è notificata la inclusione negli elenchi definitivi nei modi di legge.

ARTICOLO 4

Alla domanda di assegnazione delle terre di cui all'art. 1 presentata dai soggetti che intendono coltivarle devono essere allegati una dichiarazione di impegno alla coltivazione e un piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni.

Detta domanda rivolta al Presidente della Regione è presentata al Comune dove è situato il terreno richiesto. Della domanda di assegnazione il Comune ne dà notizia, nei modi di legge, ai proprietari ed agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere al Comune, entro 45 giorni dalla notifica delle domande dei richiedenti, di coltivare direttamente le terre richieste allegando alla istanza il piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale e concordato col Comune il quale ne accerta la esecuzione.

Il Comune delibera sul piano di sviluppo aziendale presentato dai proprietari e aventi diritto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

La dimostrazione dell'effettivo inizio delle operazioni previste

dal piano, entro 60 giorni dall'approvazione, salvo motivo di forza maggiore, comporterà la cancellazione dagli elenchi comunali di cui all'art. 3 della presente legge.

Nel caso in cui i proprietari e gli aventi diritto non chiedano di realizzare direttamente il piano di sviluppo aziendale, oppure motivatamente detto piano non venga approvato dal Comune o qualora i proprietari e gli aventi diritto non realizzino il piano stesso, il Comune, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, esprime il parere entro 30 giorni sul piano di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni presentato dai richiedenti l'assegnazione e trasmette entro i successivi 5 giorni la domanda di assegnazione delle terre, corredata della documentazione di cui al presente articolo, alla Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440 per il parere di merito.

Il parere della Commissione Provinciale deve essere emesso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda trasmessa dal Comune nel rispetto del principio del contraddittorio.

Tale parere è trasmesso dalla Commissione Provinciale al Presidente della Regione, il quale, in conformità al parere della Commissione, emana il relativo decreto.

ARTICOLO 5

Le Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4-8-1978, n. 440, sono presiedute dal coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura e foreste e alimentazione istituito ai sensi della LR 15-12-1978 n. 79, o da un suo delegato; funge da segretario, senza diritto di voto, un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.

Le Commissioni hanno sede presso gli Uffici provinciali dell'agricoltura, foreste ed alimentazione.

Nella assegnazione dei terreni di cui all'art. 1 si osservano le precedenze indicate all'art. 5, V comma, della legge 4-8-1978, n. 440.

ARTICOLO 6

L'inventario dei beni riferibili ai terreni assegnati con decreto di cui all'art. 4 della presente legge, è effettuato dalla Giunta regionale che vi può provvedere delegando i propri poteri anche a norma della LR 22-8-1977 n. 56.

ARTICOLO 7

Presso ogni Comune è istituita una Commissione con i seguenti compiti:

- collaborare al censimento e agli aggiornamenti annuali delle terre di cui all'art. 1;
- esprimere il parere sulle istanze di modifica degli elenchi di cui al precedente art. 3;
- esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo aziendale presentati dai proprietari ai sensi del precedente art. 4.

La Commissione e' formata dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri di cui uno della minoranza. Fanno parte inoltre della Commissione:

- due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
- due rappresentanti dei coltivatori diretti;
- due rappresentanti della cooperazione agricola;
- due rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti designati dalle rispettive organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative a livello regionale.

La Commissione e' nominata dal Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e resta in carica per durata dell'amministrazione comunale che l'ha nominata comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 8

La Regione provvede alla spesa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 nonche' alle spese di funzionamento della Commissione comunale di cui al precedente articolo.

A tal fine con propria deliberazione la Giunta regionale eroga finanziamenti ai Comuni in proporzione alla superficie agraria del Comune risultante dall'ultimo censimento nazionale ed in rapporto a quella inclusa negli elenchi dei terreni censiti nel comune ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

La Giunta regionale puo' altresì concedere anticipazioni ai Comuni.

ARTICOLO 9

Ai fini della rimessa a coltura e del miglioramento dei terreni incolti, abbandonati od insufficientemente coltivati la domanda di assegnazione delle terre puo' essere avanzata anche dall'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, dalle Comunita' Montane e dai Comuni.

L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, le Comunita' Montane ed i Comuni provvederanno alla rimessa a coltura e al

miglioramento dei terreni avuti in assegnazione.

I terreni rimessi a coltura o migliorati verranno dati, per l'utilizzazione agraria, ai richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo il piano colturale concordato con l'Ente assegnatario, con priorit  alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative agricole, alle societ  semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni e alle cooperative e societ  semplici di lavoratori.

Per l'uso dei terreni suddetti i beneficiari devono corrispondere agli Enti un canone annuo pari a quello determinato ai sensi della legge 11-2-1971, n. 11.

Il rapporto e le responsabilit  nei confronti dei proprietari dei fondi sono riferiti al soggetto titolare della assegnazione attribuita con decreto del Presidente della Regione.

Gli Enti pubblici possono rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, per le trasformazioni e miglioramenti fondiari e agrari eseguiti
sui terreni, al netto dei contributi regionali, statali o comunitari, sui soggetti destinatari dell'uso dei terreni anche mediante rateizzazione.

In casi eccezionali, le terre in concessione all'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale possono essere destinate dall'Ente medesimo, compatibilmente con le necessit  della produzione agricolo nazionale e regionale, alla attivita' dimostrativa e divulgativa agraria anche in collaborazione con Istituti universitari o scuole agrarie esistenti nella Regione.

ARTICOLO 10

Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione e' dovuto il canone di affitto determinato ai sensi della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne i miglioramenti apportati ai beni oggetto dell'assegnazione e connessi alla realizzazione del piano di ripristino ed utilizzazione agraria dei terreni valgono le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 11-2-1971, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 11

Per realizzare i piani di ripristino e di utilizzazione agraria dei terreni agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla presente legge, possono

essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interesse su mutui e prestiti sulla base delle leggi concernenti i finanziamenti pubblici in agricoltura e tenute presenti le norme di cui ai commi successivi.

Per l'esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario ai suddetti assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa. In alternativa ai mutui di cui sopra, ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole, ai Comuni, alle Comunità Montane, all'Ente di Sviluppo Agricolo e Forestale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui può essere concesso fino alla misura stabilita dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 10, lettera a) della legge 10-5-1976, n. 352.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche ai proprietari di terreni o agli aventi diritto che si impegnino a coltivarli ed abbiano approvato il piano di sviluppo aziendale ai sensi dell'art. 4, terzo comma della presente legge.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'art. 18 della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli Enti pubblici cui è affidata la gestione dei beni appartenenti al demanio regionale ai sensi della LR n. 64/76, possono essere concessi finanziamenti in conto capitale a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei piani di ripristino delle condizioni colturali dei terreni demaniali classificati incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della presente legge.

Alle operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario previste dalle leggi regionali e quelle previste dagli artt. 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12

Nella concessione dei finanziamenti previsti dal precedente art. 11 è data precedenza ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1-6-1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 13

Per i giovani, in età tra i 15 ed i 35 anni, effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole, di società semplici di lavoratori agricoli, che abbiano ottenuta la terra incolta, abbandonata od insufficientemente coltivata ai sensi della presente legge, può essere concessa una indennità annua per un periodo non superiore ad un triennio.

L'ammontare della suddetta indennità e le modalità di concessione saranno determinate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 14

Nell'ipotesi in cui l'assegnazione verta su terreni appartenenti a piccoli proprietari, il cui reddito annuo complessivo non superi i sei milioni di lire, il termine di cui all'art. 4, ultimo comma della legge 4-8-1978, n. 440, è elevato a giorni 90.

Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione o l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge riguardi terreni di proprietà di emigrati in Italia o all'estero, si applica quanto disposto nel primo comma dell'art. 8 della legge 4-8-1978, n. 440.

ARTICOLO 15

Le funzioni della Regione relative all'applicazione della presente legge, salvo quelle espressamente attribuite al Consiglio regionale, al Presidente della Regione, ai Comuni od ad altri soggetti della pubblica amministrazione, sono attribuite alla Giunta regionale.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 4-8-1978, n. 440.

ARTICOLO 16

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi allocati in appositi capitoli istituiti nel bilancio dell'esercizio 1979 e in quelli seguenti determinati dal bilancio pluriennale di spesa.

La legge del bilancio determinerà, per ciascun esercizio, lo stanziamento dei capitoli:

A) "finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle operazioni relative alle funzioni ad essi attribuite dalla presente

legge";

- B) "concessione di finanziamenti in conto capitale a favore degli assegnatari di terre per la realizzazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni";
- C) "concessione di mutui agevolati a favore degli assegnatari per la attuazione dei piani di ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da parte dei proprietari od aventi diritto";
- D) "indennita' integrativa per i giovani".

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, lettere A), B) e C) per l'esercizio 1979 sara' fatto fronte con i fondi di cui alla L. 27-12-1977, n. 984 cosi' distinti:

- per gli interventi di cui alla lett. A) e B) Cap. 44.400 (Imp n. 2104) L. 629.840.000
- per gli interventi di cui alla lett. C) Cap. 44.300 (Imp n. 2103) L. 200.000.000
- per gli interventi di cui alla lett. D), per l'esercizio 1979 sara' fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 44.200 che presenta la disponibilita' di L. 50.000.000

ARTICOLO 17

(Norma transitoria)

Le provvidenze finanziarie stabilite dall'art. 11 in favore degli assegnatari delle terre e l'indennita' integrativa per i giovani stabilita dall'art. 13 della presente legge, possono essere concesse anche agli assegnatari di terreni i cui decreti di assegnazione siano stati emessi dalle autorita' competenti a partire dal 1 dicembre 1977 in attuazione della legislazione operante in materia di assegnazione di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate.